

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 92/CDN** **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente; dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Giovanni Franciosi, dall'Avv. Francesco Saverio Giusti, dall'Avv. Arturo Perugini, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; con la collaborazione alla Segreteria dei sigg. Nicola Terra e Stefano Bordoni, si è riunita il giorno 10 giugno 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(319) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: JOSE' MARIO DOS SANTOS FELIX MOURINHO (allenatore della Soc. FC Internazionale Milano) E DELLA SOCIETA' FC INTERNAZIONALE MILANO SpA (nota n. 7959/1430pf09-10/SP/blp del 7.5.2010).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 5.5.2010, il Procuratore federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

- Josè Mario Dos Santos Felix Mourinho, allenatore tesserato della FC Internazionale Milano Spa;

- la società FC Internazionale Milano Spa;

per rispondere:

- il primo, della violazione dell'art. 5, comma 1, del CGS, per avere espresso, mediante l'intervista e le dichiarazioni pubblicate su organi di informazione e riportate nella parte motiva, giudizi lesivi della reputazione di persone e di società operanti nell'ambito federale e in particolare dei dirigenti di altra Società, adombrando altresì dubbi sulla regolarità del campionato a causa dell'operato di questi, con riferimento alla gara dell'ultima giornata di campionato Siena-Inter;

- la seconda, della violazione di cui all'art. 4, comma 2, e dell'art. 5, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, in ordine a quanto ascritto al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva l'infondatezza dell'addebito e, di conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito.

Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Josè Mario Dos Santos Felix Mourinho: ammenda di € 50.000,00;

- per la società FC Internazionale Milano Spa: ammenda di € 50.000,00.

È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, osserva che le dichiarazioni di Josè Mario Dos Santos Felix Mourinho, rilasciate nel corso di un'intervista videoregistrata dopo l'incontro di calcio di finale TIM CUP 2010 Inter-Roma del 5.5.2010, riportate negli articoli di stampa pubblicati da alcuni quotidiani il 7.5.2010 nonché apparse su vari siti internet, sono censurabili.

Affermare, tra l'altro, che *“visto che non ha pagato il premio per la coppa, la Roma potrà dare qualche soldo in più al Siena”* travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in un giudizio lesivo della reputazione di altri tesserati, adombrando dubbi sulla regolarità del campionato a causa dell'operato di questi.

Le argomentazioni difensive non possono trovare accoglimento.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità di Josè Mario Dos Santos Felix Mourinho, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, considerato quanto previsto dall'art. 5, comma 6, e tenuto conto di quanto sopra, nonché degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione, dichiarata la responsabilità dei deferiti, delibera di infliggere sia a Josè Mario Dos Santos Felix Mourinho sia alla società FC Internazionale Milano Spa la sanzione dell'ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila/00).

### **(283) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CIRO FEMIANO (osservatore della Soc. AS Bari SpA) E DELLA SOCIETA' AS BARI SpA (nota n. 6708/42pf09-10/SP/ma del 14.4.2010).**

Con atto del 14.4.2010, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. *Ciro Femiano*

- l'AS Bari Calcio Spa

per rispondere,

- il primo, della violazione di cui agli artt. 1, co., in relazione all'art. 95 *bis*, co. 2, lett. b), NOIF, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di disciplina della concorrenza, per avere avviato nella stagione sportiva 2008/2009 trattative con il calciatore *Marco Crimi* senza avere informato per iscritto la società di appartenenza di quest'ultimo;

- la seconda a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, co. 2, CGS, nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, co. 5, CGS.

La vicenda trae origine dalla nota con la quale la FC Igea Virtus Barcellona ha denunciato l'esistenza di trattative non autorizzate, poste in essere dall'AS Bari Spa prima del termine della stagione sportiva 2008/2009, volte al tesseramento del calciatore *Marco Crimi*.

Alla riunione del 10.6.2010, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con l'applicazione della inibizione per anni 1 (uno) al Sig. *Femiano* e dell'ammenda di € 50.00,00 per l'AS Bari Calcio Spa.

I deferiti, che hanno fatto pervenire tempestivamente memorie difensive, hanno chiesto il proscioglimento o, in subordine, l'irrogazione di una sanzione contenuta nel minimo edittale.

Il deferimento è fondato e pertanto va accolto.

L'attività di indagine ha consentito di accertare, senza ombra di dubbio, che il calciatore *Marco Crimi* sia stato contattato prima della fine della stagione sportiva dal deferito, che nello specifico svolgeva attività di osservatore del Bari. Sebbene lo stesso abbia tentato di sminuire la propria responsabilità asserendo che le attività contestate sarebbero state poste in essere verso la fine del giugno 2009 – dichiarazioni che già di per sé determinano l'integrarsi dell'addebito – risulta invece che i contatti non solo siano intercorsi ma addirittura si siano concretizzati ben prima con la stipula di un contratto.

Tale convincimento discende sia del contenuto della denuncia del 10.6.2009, che ha sostanzialmente anticipato quanto poi diverrà oggetto di contratto il successivo 2.7.2009, sia dal tenore complessivo delle dichiarazioni rese.

Il Sig. Donato, presidente della FC Igea Virtus Barcellona all'epoca dei fatti, ha chiarito che il Crimi, nonostante l'iniziale disponibilità, ha declinato l'offerta di prolungamento del contratto propostagli nel mese di gennaio 2009, facendo seguire tale rifiuto da un festeggiamento, alla fine di un allenamento nel mese di aprile, in occasione del quale comunicava di aver raggiunto un accordo con il Bari. Tali circostanze sono state confermate dal Sig. Alizzi, compagno di squadra del Crimi all'epoca dei fatti, al quale tra l'altro lo stesso aveva direttamente riferito di essere stato contattato da un dirigente di detta Società e dal Sig. Panarello il quale ha aggiunto che, nel corso di una trasferta avvenuta il 16.5.2010, il Crimi gli ha confidato di aver stipulato con la stessa un contratto triennale.

Le dichiarazioni rese dal calciatore non fanno altro che confermare gli esiti dell'indagine, sebbene sia opportuno precisare che la riferita circostanza che il primo contatto telefonico sarebbe intercorso tra il 20 ed il 22 giugno 2009, oltre a essere smentita dagli atti di indagine, non esclude né mitiga la responsabilità dei deferiti, i quali non solo non avevano informato la Società di appartenenza delle loro intenzioni di mercato ma, addirittura, hanno invitato il calciatore a rifiutare qualsiasi altra offerta.

Le difese dei deferiti, pertanto, oltre che aprioristicamente smentite dalle dichiarazioni del proprio tesserato, non solo non consentono di ritenere che la realtà sia diversa da quella accertata, ma confermano il collegamento esistente tra il Femiano e il Bari, e, soprattutto, l'epoca e la natura dei contatti.

La concordanza delle dichiarazioni rese in fase di indagine circa le trattative direttamente intercorse tra il Bari Calcio ed il Crimi in epoca nella quale lo stesso era ancora tesserato per la FC Igea Virtus Barcellona e, soprattutto, l'omessa informativa delle stesse, così come prescritto dalle NOIF, ritengono integrato l'illecito in tutti i suoi elementi e congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale, anche in ragione del campionato di appartenenza della Società deferita.

PQM

Infligge al Sig. Ciro Femiano la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) e alla Soc. AS Bari Spa l'ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00).

**(300) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (Legale rappresentante della Soc. Cagliari Calcio SpA) E DELLA SOCIETA' CAGLIARI CALCIO SpA (nota n. 7228/626pf09-10/SP/blp del 29.4.2010).**

**Il deferimento**

Con provvedimento del 29 aprile 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- il sig. Massimo Cellino, in qualità di legale rappresentante della società Cagliari Calcio Spa;
  - la società Cagliari Calcio Spa;
- per rispondere
- il primo della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione al criterio P11.B, di cui al paragrafo 3.2, lett. b), Criteri B (criteri organizzativi) del Manuale Licenze UEFA, versione 2.1, per non aver previsto la figura del Direttore Sportivo nella propria compagine sociale;
  - la Società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, in relazione al comportamento ascritto al proprio legale rappresentante.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 per ciascuno dei deferiti.

È comparso altresì il difensore della Cagliari Calcio Spa e del sig. Massimo Cellino, il quale, riportandosi alle memorie, depositate nei termini, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni nelle stesse riportate.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue.

Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati si evince che la Commissione delle Licenze di primo grado, nella riunione del 7 maggio 2009, provvedeva alla verifica del rispetto, da parte delle società richiedenti la licenza, dei criteri previsti dal Manuale delle licenze UEFA - Versione 2.1, ai fini del rilascio della Licenza UEFA per la stagione 2009/2010. A seguito del controllo della documentazione inviata, la Commissione rilevava il mancato rispetto da parte della Cagliari Calcio Spa, del criterio organizzativo P.11:B (direttore Sportivo) del Manuale; pertanto nella stessa data della predetta riunione, l'Ufficio Licenze UEFA inviava alla società Cagliari Calcio una lettera, con la quale la invitava a ottemperare alla nomina del proprio direttore sportivo, fissando come termine perentorio la data del 15 settembre 2009. Nel predetto termine perentorio la Cagliari Calcio Spa faceva pervenire all'Ufficio interessato, una relazione sottoscritta dal proprio legale rappresentante, e alla riunione del 5 novembre 2009 la Commissione, esaminata la relazione dell'esperto dei criteri organizzativi, riscontrava quanto segue: "Cagliari Calcio Spa: la società ad oggi ancora non dispone della figura del Direttore Sportivo e si limita a manifestare l'intenzione di iscrivere un proprio dipendente ad un corso per Direttori Sportivi che allo stato non risulta neppure bandito dal Settore Tecnico. Pertanto, il criterio in oggetto non può ritenersi soddisfatto".

La tesi sostenuta dalla difesa degli odierni deferiti, anche se apprezzabile, non può trovare accoglimento da parte di questa Commissione. Infatti il Manuale delle Licenze UEFA sul punto è preciso e non consente alcun dubbio, tanto è vero che per il rilascio delle suddette Licenze prevede necessariamente la figura del Direttore Sportivo (ovviamente iscritto nell'elenco di loro appartenenza), senza lasciare la possibilità di sostituzioni con altri tesserati delle società richiedenti, anche se questi siano muniti di firma di rappresentanza o di poteri speciali, né tanto meno prevede la possibilità di ricoprire quell'incarico, a persone che non siano in possesso del titolo richiesto, anche se in attesa della pubblicazione del bando del corso per Direttori Sportivi, da parte del Settore Tecnico.

La società Cagliari Calcio Spa è tenuta a rispondere della responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento addebitabile al suo legale rappresentante sig. Massimo Cellino.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) al sig. Massimo Cellino e € 5.000,00 (cinquemila/00) alla società Cagliari Calcio Spa.

**(291) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EMILIANO PIFFERI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Real Castellarano 3000), DARIO CORSINI (Presidente della Soc. ASD Real Castellarano 3000) E DELLE SOCIETA' ASD REAL CASTELLARANO 3000 E CASTELLARANO FC Srl (nota n. 7076/542pf09-10/AA/ac del 26.4.2010).**

Visti gli atti:

Letto il deferimento della Procura Federale disposto in data 26 aprile 2010 nei confronti di:

- Sig. Emiliano Pifferi, calciatore attualmente tesserato con la Soc. Real Castellarano 3000 ASD ma, all'epoca dei fatti, tesserato con la Soc. Castellarano FC, per violazione degli artt. 1, comma 1, del CGS, 40, comma 4, delle NOIF e 10, comma 2, del CGS, per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Real Castellarano 3000 ASD mentre era ancora tesserato con la Castellarano FC Srl;
- Sig. Dario Corsini, Presidente della Società Real Castellarano 3000 ASD, per violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS, 40, comma 4, delle NOIF e 10, comma 2, del CGS, per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore benchè quest'ultimo fosse già tesserato per altra società;
- Società Real Castellarano 3000 ASD, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per le condotte ascritte al suo Presidente;
- Società Castellarano FC Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2, del CGS per le condotte ascritte al suo calciatore.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna delle relative sanzioni, nella misura di 1 giornata di squalifica al calciatore Emiliano Pifferi; mesi 1 di inibizione al sig. Dario Corsini; ammenda di € 500,00 alla Soc. Real Castellarano 3000 ASD; ammenda di € 200,00 alla Soc. Castellarano FC Srl.

Nessuno dei deferiti, pur ritualmente convocati, è risultato presente.

La Commissione,

considerato che la violazione delle norme di cui al deferimento è in effetti intervenuta non essendo i fatti contestati negati nemmeno dai soggetti deferiti;

accertato che, in ogni caso, dal 4.9.2009 il Sig. Emiliano Pifferi è regolarmente tesserato con la Società Real Castellarano 3000 ASD;

rilevato, altresì, che in concreto appare valida, a titolo di attenuante, la tesi formulata in virtù della quale il comportamento tenuto dai soggetti deferiti sia stato comunque assunto in buona fede, avendo semplicemente omesso di consultare i competenti uffici per acclarare la validità della richiesta di tesseramento;

valutato che, pur riconoscendo la responsabilità dei soggetti deferiti, va applicata una sanzione moderata per tener conto dei fattori soggettivi e oggettivi della vicenda in questione.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento e infligge al calciatore Emiliano Pifferi la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate di gara; al Presidente Dario Corsini la sanzione della inibizione per mesi 1 (uno); alla Società Real Castellarano 3000 ASD la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) e alla Società Castellarano FC Srl la sanzione dell'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

**(280) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO BERTI (Presidente della Soc. UC Femminile Sezze) E DELLA SOCIETA' UC FEMMINILE SEZZE (nota n. 6519/1026pf09-10/GR/mq del 9.4.2010).**

Con atto del 9.4.2010 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale la UCF Sezze e il Sig. Berti Marco, suo Presidente, per rispondere, il Sig. Berti Marco della violazione degli artt. 1 comma 1 CGS, e art. 8 commi 9, 10, 15 del CGS, in relazione all'art. 94 ter comma 13 NOIF, per non aver ottemperato al Lodo del Collegio Arbitrale della LND del 21.11.2009 emesso all'esito del ricorso proposto dall'allenatrice Sig.ra Tesse Manuela e comunicato dal Collegio alla UCF Sezze in data 2.12.2009, con il quale veniva disposto il pagamento a favore della Tesse della somma complessiva di €

7.800,00, oltre € 254,00 per accessori, quale saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2007/2008 , e la UC F. Sezze per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'inibizione per 6 mesi per il Berti e a quella della penalizzazione di punti 2, da scontarsi nella prossima stagione, e dell'ammenda di € 6.000,00.

I deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, osserva che il deferimento è fondato e va accolto.

Dalle indagini espletate dalla Procura Federale è emersa l'inottemperanza dei deferiti al disposto del Lodo arbitrale, che a tutt'oggi ancora persiste.

Tale contegno assenteistico rende ancor più corroborante l'incolpazione a loro ascritta e contestata dalla Procura Federale.

L'accertamento incontrovertibile dell'omissione contestata, comporta l'accoglimento delle richieste sanzionatorie della Procura Federale nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale infligge alla UC Femminile Sezze la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2010/2011, e al suo Presidente Sig. Berti Marco quella dell'inibizione per mesi 6 (sei).

**(292) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO CARROZZA (Commissario di campo della LND – Serie D) (nota n. 7154/481pf09-10/SP/blp del 27.4.2010).**

**Il deferimento**

Con provvedimento del 27 aprile 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Vincenzo Carrozza, in qualità di Commissario di campo della Lega Nazionale Dilettanti Serie D, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS, per aver chiesto all'arbitro Daniele Minelli di redigere il referto della gara Milazzo-Vigor Lamezia dell'8 novembre 2009 (valido per il girone I del Campionato Nazionale Dilettanti – Serie D), in favore del calciatore Ginobili, in modo da evitargli una squalifica in relazione al comportamento tenuto in occasione della sua espulsione.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e l'irrogazione della sanzione di mesi 6 di inibizione.

Il deferito ha fatto pervenire, nei termini stabiliti, una memoria difensiva, con la quale ha chiesto in via principale il proscioglimento e in via subordinata l'applicazione del minimo edittale.

**I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue.

Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati emerge che il sig Carrozza, nella sua veste di Commissario di campo, alla fine dell'incontro predetto, raggiungeva la terna arbitrale presso lo spogliatoio e alla presenza dell'AA1 Ficarra Edoardo, dichiarava di conoscere il calciatore Maximiliano Ginobili, che era stato espulso durante la gara, e che lo stesso era una persona per bene, e quindi chiedeva all'arbitro di motivare l'espulsione nel referto affermando trattarsi di una protesta generica, altrimenti il calciatore avrebbe preso due giornate di squalifica.

A sostegno di quanto denunciato dall'arbitro Daniele Minelli, l'assistente arbitrale Edoardo Ficarra in sede di audizione in data 15 dicembre 2009, ha dichiarato che: "al termine della

gara si è presentato negli spogliatoi il Commissario di campo chiedendo se era possibile far entrare il giocatore Maximiliano Ginobili in quanto lo stesso aveva intenzione di chiedere scusa dopo aver rivolto una pesante ingiuria allo stesso arbitro Minelli nel corso della gara, alla quale era seguita la sua espulsione. L'arbitro ha permesso l'accesso agli spogliatoi al giocatore mentre il Commissario di campo è entrato senza chiedere il permesso. Il giocatore ha chiesto scusa per il suo comportamento. Il sig. Minelli ha accettato le scuse aggiungendo che avrebbe in ogni caso riportato sul referto di gara le modalità che avevano portato all'espulsione. Dopo di che il giocatore è uscito dagli spogliatoi, mentre il Commissario si intratteneva ancora, il quale chiedeva all'arbitro, considerato che conosceva il giocatore Ginobili e ritenendolo un bravo ragazzo, di riportare sul referto arbitrale in merito all'episodio – proteste generiche – invece di descrivere i fatti realmente accaduti cosicché il giocatore avrebbe evitato una squalifica di due giornate. A questo punto io e l'arbitro sig. Minelli ci siamo guardati in faccia senza proferire parola. Successivamente il Commissario non ricevendo alcuna risposta da parte dell'arbitro ha affermato all'incirca - vado via devo accompagnare la squadra - riferendosi alla Vigor Lamezia. Così ha abbandonato lo spogliatoio salutandolo.”

Pertanto, alla luce della denuncia dell'arbitro Minelli e da quanto dichiarato in riscontro dall'assistente Ficarra, il deferimento interposto nei confronti del Commissario di Campo sig. Vincenzo Carrozza, appare fondato e meritevole di accoglimento.

Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo.

#### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il deferimento e infligge al sig. Vincenzo Carrozza la sanzione della inibizione per mesi 1 (uno).

Il Presidente della CDN  
Prof. Claudio Franchini

“”

**Pubblicato in Roma il 10 giugno 2010**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete